



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2025

Oggetto: laureato in ingegneria civile ed ambientale esame di Stato in edilizia - laurea triennale in ingegneria industriale - progettazione impianti termotecnici - abilitazione automatica - esclusione e obbligo esame di Stato.

Rispondiamo alla richiesta riguardante un potenziale iscritto, il quale, avendo superato l'esame di Stato per l'abilitazione utilizzando come titolo di studio la laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale ottenuta nel 2011 presso il Politecnico di Milano, a breve otterrà la seconda laurea breve in Ingegneria industriale settore energetico e a quel punto vorrà in automatico essere abilitato alla firma per la progettazione degli impianti termotecnici e /o altri impianti.

Ciò è assolutamente escluso.

La competenza alla progettazione degli impianti presuppone la specifica abilitazione professionale, conseguita previo il superamento dell'apposito esame di Stato.

L'abilitazione conseguita nell'anno 2022, presumibilmente in edilizia, visto che la richiesta di informazioni fa soltanto riferimento alla laurea in ingegneria civile e ambientale, non consente la progettazione di impianti termotecnici, ma esclusivamente l'inserimento di impianti tecnici all'interno delle civili abitazioni.

Tale conclusione si deduce dal principio espresso dal Consiglio di Stato, in base alla quale il concetto di edilizia civile si estende fino agli impianti tecnici in esso asserviti. Per poter progettare impianti con destinazioni funzionali diverse è necessario conseguire la necessaria abilitazione professionale previo superamento dell'esame di Stato.

Quindi, nel caso di specie, il candidato che consegnerà la laurea triennale in ingegneria industriale classe L9 ex D.M. 270/2004 e D.M. 16 marzo 2007 non sarà abilitato "in automatico" alla progettazione di impianti, se non supererà l'esame di Stato per abilitarsi alla professione di perito industriale nella sezione meccanica ed efficienza energetica o in impiantistica elettrica ed automazione, qualora intendesse proseguire la propria carriera professionale, progettando, rispettivamente, impianti termotecnici oppure impianti elettrici.

È proprio l'esame di Stato che *"abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione"* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, *obiter dictum*). Infatti, secondo i curricula scolastici hanno *"valore integrativo nell'interpretazione della normativa"*, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, *"ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni"* (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

"É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.)